

**Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d'impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)**

del 4 aprile 2007 (Stato 1° maggio 2007)

Il Dipartimento federale delle finanze,

visto l'articolo 14 capoversi 1 lettera b, 2 e 5 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane (LD);

visto l'articolo 54 dell'ordinanza del 1° novembre 2006² sulle dogane (OD),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica a:

- a. le merci per le quali il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha ordinato un'aliquota di dazio ridotta;
- b. le merci tassate a un'aliquota di dazio ridotta secondo la legge del 9 ottobre 1986³ sulla tariffa delle dogane.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intendono per:

- a. *merci fruente di agevolazioni doganali*: le merci che fruiscono di agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego giusta l'articolo 14 capoverso 1 LD;
- b. *merci intatte*: le merci fruente di agevolazioni doganali che non sono state né lavorate né trasformate; le merci lavorate o trasformate in modo tale da non escludere ancora un impiego diverso da quello tassato sono equiparate alle merci intatte;
- c. *impegno d'impiego*: l'impegno di validità generale ad impiegare la merce solo per un determinato scopo, senza limitazioni per quanto concerne la quantità e la provenienza della merce nonché la durata;

RU 2007 1633

¹ RS 631.0

² RS 631.01

³ RS 632.10

- d. *beneficiario*: persona che:
1. per le merci fruenti di agevolazioni doganali ha depositato un impegno d'impiego accettato dalla Direzione generale delle dogane (DGD), oppure
 2. prende in consegna nel territorio doganale una merce intatta fruente di agevolazione doganale, provvista di una riserva d'impiego.

Capitolo 2: Aliquote di dazio ridotte e franchigia doganale all'atto dell'imposizione

Art. 3 Aliquote di dazio ridotte

L'allegato 1 stabilisce le merci che possono essere trasportate nel territorio doganale alle aliquote di dazio ridotte, l'impiego previsto e le aliquote di dazio.

Art. 4 Franchigia doganale

Le merci secondo l'allegato all'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴ sull'importazione di cereali e di alimenti per animali sono ammesse in franchigia doganale se dalle analisi effettuate dalla Stazione federale di ricerche per la produzione animale e lattiera risulta un contenuto energetico inferiore allo 0,5 per cento del fabbisogno alimentare giornaliero di un animale.

Art. 5 Domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi

¹ La domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi secondo l'articolo 14 capoverso 1 LD deve essere inoltrata alla DGD.

² La domanda deve contenere i seguenti documenti e dati:

- a. designazione della merce e relativa classificazione tariffale, unitamente a un eventuale campione;
- b. impiego previsto, all'occorrenza con descrizione del procedimento di fabbricazione e degli eventuali prodotti intermedi;
- c. motivazione economica dettagliata;
- d. quantità netta importata (in chilogrammi) durante gli ultimi due anni e possibili importazioni per l'anno in corso;
- e. possibilità d'approvvigionamento in Paesi con i quali esistono accordi di libero scambio;
- f. valore franco confine della merce non tassata, per 100 chilogrammi massa netta;

⁴ RS 916.112.211

- g. percentuale dell'imballaggio rispetto alla merce trasportata nel territorio doganale;
- h. prezzo di vendita dei prodotti finiti, per 100 chilogrammi massa netta;
- i. all'occorrenza, percentuale in peso della merce trasportata nel territorio doganale rispetto al prodotto finito;
- j. aliquota di dazio ridotta sopportabile.

³ La DGD può chiedere ulteriori dati e prove documentali se ciò è necessario per la valutazione della domanda.

⁴ Essa sottopone, per parere, la domanda alle organizzazioni interessate e agli uffici federali.

Art. 6 Indicazioni particolari nella dichiarazione doganale

¹ All'atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale importatore con il suo numero d'impegno, a condizione che le merci fruenti di agevolazioni doganali provenienti dall'estero siano direttamente condotte presso diversi clienti in Svizzera.

² Il beneficiario deve inoltre:

- a. essersi impegnato nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni a importare le merci a proprio nome e a sottoporre all'imposta sul valore aggiunto le forniture per i clienti in Svizzera;
- b. munire i propri documenti di vendita e fornitura della riserva d'impiego secondo l'articolo 8.

³ All'atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale destinatario con il suo numero d'impegno, presso l'indirizzo del depositario o del trasformatore, a condizione che, su suo ordine, le merci fruenti di agevolazioni doganali siano dapprima condotte presso una terza persona per il deposito o la trasformazione.

Art. 7 Prova dell'impiego

¹ Su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, il beneficiario deve comprovare di aver utilizzato le merci conformemente all'impegno d'impiego.

² Se utilizza le merci nella propria azienda, egli deve tenere un controllo della fabbricazione o addurre la prova in un altro modo confacente.

Art. 8 Consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali

¹ Per ogni consegna di merci intatte nel territorio doganale occorre apporre sui documenti di vendita e fornitura la riserva d'impiego secondo l'allegato 2.

² Chiunque non utilizza le merci consegnate intatte conformemente all'impegno d'impiego del beneficiario o alla riserva d'impiego deve inoltrare alla DGD una nuova dichiarazione doganale.

Capitolo 3: Modifica dello scopo d'impiego

Sezione 1: In generale

Art. 9 Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio più elevate

La DGD può concludere con i beneficiari accordi relativi a una nuova dichiarazione doganale preliminare semplificata e a un pagamento semplificato della differenza di dazio (art. 14 cpv. 4 LD).

Art. 10 Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio ridotte

¹ Chiunque intende utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi ridotti (art. 14 cpv. 5 LD) può chiedere alla DGD la restituzione della differenza.

² La restituzione può essere chiesta soltanto per:

- a. gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri;
- b. le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate.

Art. 11 Restituzione minima

Gli importi inferiori a 200 franchi non vengono restituiti.

Art. 12 Rifiuto della restituzione o rimborso dell'importo versato

Se le premesse per la restituzione non sono adempite o lo sono solo parzialmente, la DGD rifiuta o riduce la restituzione oppure esige il rimborso dell'importo versato a torto.

Sezione 2:

Restituzioni per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri

Art. 13 Merci ammesse in franchigia doganale

¹ Sono ammesse in franchigia doganale le merci secondo:

- a. l'allegato all'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ sull'importazione di cereali e di alimenti per animali, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimentazione di animali»;
- b. l'allegato 2 all'ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998⁶ concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimen-

⁵ RS 916.112.211

⁶ RS 916.112.231

tazione umana», «per usi tecnici» o «per la fabbricazione di derrate alimentari».

- ² Esse sono ammesse in franchigia doganale se sono destinate all'alimentazione di:
- a. animali che vivono in un giardino zoologico o in un circo;
 - b. animali utilizzati a scopo scientifico o tecnico;
 - c. animali che vivono liberi in riserve di caccia (inclusi gli uccelli);
 - d. pesci, cani, gatti e altri animali che vivono in abitazioni, locali annessi, recinti ecc. non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da reddito nell'agricoltura.
- ³ Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.

Art. 14 Aventi diritto

Le persone che trasformano, miscelano, condizionano o utilizzano nella propria azienda merci di cui all'articolo 13 o le trasportano nel territorio doganale imballate per la vendita al minuto possono presentare una domanda di restituzione.

Art. 15 Domanda di restituzione

- ¹ La domanda di restituzione deve comprendere un mese civile o un trimestre civile, sempre che la DGD non abbia autorizzato un periodo di conteggio diverso.
- ² Essa deve essere inoltrata per scritto alla DGD il mese civile o il trimestre civile successivo al periodo di conteggio secondo il capoverso 1, unitamente ai seguenti documenti:

- a. gli originali delle decisioni d'imposizione concernenti le singole materie prime e una loro copia o, se l'acquisto ha avuto luogo presso un importatore, la fattura di vendita completata con le indicazioni relative all'imposizione (numero della decisione d'imposizione, data, ufficio doganale e aliquota di dazio);
- b. una prova dell'impiego delle singole materie prime;
- c. una ricapitolazione dei quantitativi, secondo il genere di foraggio, fabbricati o venduti.

³ Se la domanda non soddisfa le esigenze, la DGD assegna al richiedente un breve termine per completarla.

Art. 16 Computo della quantità che dà diritto alla restituzione

- ¹ La quantità che dà diritto alla restituzione è calcolata:
- a. sulla base del controllo della fabbricazione o della statistica di vendita;
 - b. secondo la massa lorda, se le materie prime sono consegnate intatte.
- ² La DGD stabilisce il genere di conteggio d'intesa con il richiedente.

³ Fanno stato:

- a. per il computo secondo il controllo della fabbricazione: la quantità delle materie prime effettivamente utilizzate;
- b. per il computo secondo la statistica di vendita: le quote delle materie prime utilizzate conformemente alla formula di produzione (ricetta).

⁴ Per il computo secondo il controllo della fabbricazione la DGD può prendere in considerazione la perdita comprovata dovuta alla fabbricazione, mentre per il computo secondo la statistica di vendita può prendere in considerazione, in assenza di una prova specifica, una perdita del quattro per cento al massimo.

Art. 17 Prova dell'impiego

¹ Il richiedente deve comprovare che le merci per le quali chiede la restituzione sono state utilizzate o vendute conformemente all'articolo 13 capoverso 2.

² Valgono come prove dell'impiego:

- a. i controlli di magazzino, i controlli della fabbricazione e le statistiche di vendita;
- b. le ricette per la fabbricazione dei prodotti contenenti:
 1. l'esatta indicazione delle percentuali di ogni materia prima,
 2. l'indicazione circa la provenienza delle materie prime;
- c. i documenti di vendita e di fornitura.

³ Per le merci consegnate per le quali è stata accordata una restituzione occorre apporre sui documenti di vendita e di fornitura la riserva d'impiego secondo l'allegato 2.

Art. 18 Controllo della fabbricazione e statistica di vendita

¹ Il controllo della fabbricazione deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:

- a. la ricetta;
- b. la quantità prodotta;
- c. la data di fabbricazione.

² La statistica di vendita deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:

- a. la ricetta;
- b. la quantità venduta;
- c. la data della fatturazione;
- d. l'elenco dei clienti.

Sezione 3:**Restituzione per le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate****Art. 19** Merci che danno diritto alla restituzione

¹ Danno diritto alla restituzione le merci fruenti di agevolazioni doganali che, per motivi di qualità, dopo l'imposizione per un determinato scopo d'impiego non possono più essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate, senza colpa della persona abilitata a disporne.

² Sono escluse le merci per le quali viene versata una prestazione assicurativa o una controprestazione equivalente.

Art. 20 Domanda di restituzione

¹ La domanda di restituzione deve essere inoltrata alla DGD prima che la merce venga utilizzata diversamente ed entro tre anni dall'emanazione della decisione d'imposizione.

² Il richiedente deve comprovare il diritto alla restituzione secondo l'articolo 19.

Art. 21 Controlli

L'Amministrazione delle dogane può verificare mediante controlli a domicilio se sussiste il diritto alla restituzione secondo l'articolo 19.

Art. 22 Consenso preliminare per un impiego diverso

¹ La merce può essere utilizzata o consegnata per uno scopo diverso solo previo consenso della DGD.

² Se una merce è utilizzata o consegnata per uno scopo diverso senza il consenso della DGD, il diritto alla restituzione decade.

Capitolo 4: Disposizioni comuni**Sezione 1: Obblighi generali del beneficiario****Art. 23** Contabilità merci

¹ Il beneficiario deve tenere un registro delle scorte e dei movimenti delle merci fruenti di agevolazioni doganali.

² Il registro deve contenere i seguenti dati:

- a. merci in entrata:
 1. quantità (massa netta secondo la decisione d'imposizione),
 2. data e numero della decisione d'imposizione, ufficio doganale,
 3. quantità eccedenti (scorte che superano il saldo contabile);

- b. merci in uscita:
1. quantità prelevate per la fabbricazione,
 2. quantità non utilizzate conformemente all'impegno d'impiego,
 3. consegna di merci intatte fruente di agevolazioni doganali,
 4. quantità riesportate intatte,
 5. quantità mancanti (saldo contabile che supera le scorte),
 6. data e numeri degli ordini di fabbricazione, dei bollettini di consegna del materiale, dei documenti di vendita e fornitura e simili.

³ Dal registro si deve poter desumere in qualsiasi momento la scorta di merci fruente di agevolazioni doganali.

Art. 24 Cambiamento dell'iscrizione della ditta

Il beneficiario deve notificare immediatamente per scritto alla DGD qualsiasi cambiamento dell'iscrizione della ditta nel Registro svizzero di commercio, in particolare il cambiamento della ragione sociale o del domicilio oppure un'eventuale liquidazione.

Sezione 2: Situazioni particolari

Art. 25 Obbligo di notifica

Il beneficiario deve notificare per scritto alla DGD:

- a. le merci fruente di agevolazioni doganali distrutte per caso fortuito o per forza maggiore;
- b. le quantità mancanti;
- c. ogni irregolarità in correlazione con merci fruente di agevolazioni doganali.

Art. 26 Pagamento posticipato dell'obbligazione doganale

¹ Nei casi di cui all'articolo 25 il beneficiario deve pagare posticipatamente la differenza di dazio tra l'aliquota ridotta e quella normale.

² In casi debitamente motivati la DGD rinuncia alla riscossione posticipata, segnatamente se:

- a. le quantità mancanti rientrano nelle abituali perdite di deposito della rispettiva merce; oppure
- b. è provato che le merci sono state distrutte per caso fortuito o per forza maggiore.

Sezione 3: Notifica dei valori di resa degli alimenti per animali, dei semi oleosi e delle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché del frumento (grano) duro

Art. 27

¹ Le imprese di trasformazione devono notificare alla DGD le rese conseguite dagli alimenti per animali, dai semi oleosi e dalle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché dal frumento (grano) duro conformemente alle disposizioni dei relativi disposti di natura non doganale.

² La notifica deve essere effettuata sul modulo previsto a tal fine.

³ Essa deve avvenire entro i seguenti termini:

- a. per il frumento (grano) duro: nel trimestre civile successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione;
- b. per le altre merci: entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 20 settembre 1999⁷ sulle agevolazioni doganali;
2. Ordinanza del 20 maggio 1996⁸ concernente la restituzione di dazi riscossi sugli alimenti per animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

⁷ [RU 1999 2474, 2001 129, 2004 81 453 1841 2351 2965 3381 4127 4349 4563 4969, 2005 501 727 1247 1827 2125 2509 4237 4567 4729 4955 5731 5733, 2006 75 217 1073 1257 1431 2405 2407 2859 3245 3923 4129 4543 5349 5705, 2007 223 279 485 731 1301]

⁸ [RU 1996 2122, 1997 1476, 1999 1068]

Allegato 1
(art. 3)

Agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego

Voce di tariffa ⁹	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0103.	Animali della specie suina, vivi	per la ricerca o la medicina	10.—
10 90			
91 90			
0202.	Muscoli di manzo preparati, disossati, congelate	per la fabbricazione di carne secca	1190.—
30 99			
0206.	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina e ovina, congelate	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito (Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico)	—,10
22 90			
29 90			
41 91			
41 99			
49 91			
49 99			
90 90			
0206.	Cotenna di maiale fresca, refrigerata o congelata	per la fabbricazione di gelatina	—,10
30 91			
49 91			
0207.	Carni e frattaglie commestibili di animali di volatili della voce 0105, congelate	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito (Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico)	—,10
14 99			
27 99			
36 99			
0208.	Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri o di selvaggina, congelate	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito (Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico)	—,10
10 00			
90 10			

⁹ RS 632.10 all.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0301. 91 00	Piccole trote arcobaleno (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) d'un peso unitario non eccedente 100 g e d'una lunghezza non superiore a 20 cm	per l'allevamento ittico di pesci destinati al consumo	2.40
0404. 10 00	Siero di latte in polvere, demineralizzato	per la fabbricazione di prodotti alimentari o come foraggio di complemento per animali giovani	50.—
0405. 10 19	Burro di capra	per la fabbricazione di prodotti farmaceutici	20.—
0407. 00 10	Uova da incubare	per la produzione di pulcini da ingrasso	1.—
0407. 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche	come uova di trasformazione destinate all'industria alimentare	35.—
0407. 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche	come uova di trasformazione destinate all'industria alimentare, per l'ottenimento di tuorli liquidi destinati alla fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000	1.—
0408. 19 10	Tuorli liquidi	per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000	1.—
0511. 91 10 99 19	Merci di questa voce	per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito (Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico)	—,10
0601. 10 10	Cipolle di tulipani, allo stato di riposo vegetativo	per la produzione di fiori da recidere mediante forzatura	—,10
0804. 20 20	Fichi, secchi	per la fabbricazione di surrogati del caffè	2.—
0805. 10 00	Arance amare, non involte, alla rinfusa	per la fabbricazione di confettura	3.—
0809. 20 10 20 11	Ciliegie	per la fabbricazione di liquori	—,10

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0809. 40 12 40 13	Prugne	per la fabbricazione di liquori	—.10
0809. 40 92 40 93	Prugne	per la fabbricazione di liquori	—.10
0811. 10 00 20 90 90 10 90 29	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti <i>Osservazione:</i> Per poter essere ammessa all'aliquota ridotta la frutta deve subire un procedimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell'ordinanza.	per l'ulteriore lavorazione industriale	—.10
0811. 90 90	Altre frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007	—.10
1001. 10 38	Fruento (grano) duro <i>Osservazione:</i> L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso	per la fabbricazione di condimenti, idrolizzati di proteine, minestre, salse o preparazioni vitaminizzate	3.—
1001. 10 38	Fruento (grano) duro	per la fabbricazione di grano soffiato o tostato	11.—
1001. 10 38	Fruento (grano) duro <i>Osservazione:</i> L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso.	per la fabbricazione di boulgour, di couscous o di grano duro precotto	20.—
1001. 10 60	Fruento (grano) duro, non denaturato <i>Osservazione:</i> L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso.	per la fabbricazione di enzimi per foraggi	3.—
1001. 90 38	Fruento (grano) tenero	per la fabbricazione di succedanei del caffè	2.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1001. 90 38	Frumento (grano) tenero <i>Osservazione:</i> L'agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 55 % di farina di fabbricazione, poi trasformata in amido.	per la fabbricazione di amido	—,10
1002. 00 11	Segala da semina	per taglio verde	esenti
1002. 00 38	Segala	per la fabbricazione di succedanei del caffè	2.—
1003. 00 69	Orzo	per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti	1.85
1005. 90 29	Granoturco	per la fabbricazione di pop-corn	—,50
1007. 00 29	Sorgo a grani	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	3.50
1008. 10 29	Grano saraceno	per la fabbricazione di derrate alimentari, senza residui per il foraggiamento	—,60
1008. 10 29	Grano saraceno	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	6.—
1008. 20 29	Miglio	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	1.50
1008. 30 20	Scagliola	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	8.—
1008. 90 28	Triticale	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	6.—
1008. 90 59	Altri cereali	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	6.50
1102. 20 10	Farina di granturco	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	20.—
1102. 90 51	Farina di riso	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	20.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1102. 90 61	Farine di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	20.—
1103.	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali		
	– semole e semolini		
11 19	– – friscello, di grano duro	per la fabbricazione di pasta	48.—
11 19	– – semolino di grano duro	per usi tecnici	4.50
11 99	– – altri	per usi tecnici	40.—
13 90	– – di granoturco	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	4.50
13 90	– – di granoturco	per la produzione di alcol o per usi tecnici	4.50
	– – di altri cereali		
19 19	– – – di segala, di frumento segalato o di triticale	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	40.—
19 19	– – – di segala, di frumento segalato o di triticale	per usi tecnici	40.—
19 29	– – – di avena	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
19 29	– – – di avena	per usi tecnici	10.—
19 39	– – – di riso	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	4.50
19 39	– – – di riso	per usi tecnici	4.50
19 99	– – – di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
19 99	– – – di altri cereali	per usi tecnici	10.—
	– agglomerati in forma di pellets		
20 19	– – di frumento	per usi tecnici	40.—
20 29	– – di segala, di frumento segalato o di triticale	per usi tecnici	40.—
20 99	– – di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
20 99	– – di altri cereali	per usi tecnici	10.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1104.	Cereali altrimenti lavorati (p. es. mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati – cereali schiacciati o in fiocchi		
12 90	– – di avena	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
	– – di altri cereali		
19 29	– – – di orzo	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
19 99	– – – di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
19 99	– – – fiocchi di altri cereali – altri cereali lavorati (p. es., mondati, perlati, tagliati o spezzati)	per usi tecnici	10.—
22 20	– – di avena	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
22 20	– – di avena	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	10.20
22 20	– – avena per farina, mondata, contenente ancora circa 10 per cento di grani non mondati	per la fabbricazione di prodotti finiti di avena per l'alimentazione umana	—.60
23 90	– – di granoturco	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
23 90	– – cosiddetto tritello di granoturco, cioè chicchi di granoturco spezzati grossolanamente, degerminati e mondati	per la fabbricazione di corn-flakes	4.50
23 90	– – di granoturco spezzati – – di altri cereali	per usi tecnici	1.—
29 19	– – – spelta decorticata (perlata)	per l'alimentazione umana	110.—
29 19	– – – di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale	per usi tecnici	40.—
29 22	– – – di miglio	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	4.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
29 22	— — — di miglio	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
29 32	— — — di orzo	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	11.40
29 32	— — — di orzo	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
29 99	— — — di altri cereali	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
29 99	— — — di altri cereali	per usi tecnici	10.—
30 89	— Germi di frumento, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	per l'alimentazione umana, ma non per la sgrassatura parziale	26.13
30 89	— Germi di frumento	per la sgrassatura parziale, per l'alimentazione umana	28.80
30 89	— Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	per usi tecnici	10.—
1107.	Malto, anche torrefatto		
	— non torrefatto		
10 12	— — non franto	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	1.50
10 93	— — altro	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
	— torrefatto		
20 12	— — non franto	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	1.50
20 93	— — altro	per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento	10.—
1107.	Malto, non torrefatto		
10 12		per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	esente
1107.	Malto, torrefatto		
20 12		per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	esente
1107.	Malto, anche torrefatto		
10 12		per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti	1.85
20 12			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1108.	Amidi		
11 90	– amido di frumento	per la fabbricazione di destrina e glucosio	1.—
11 90	– amido di frumento	per altri usi tecnici	1.70
12 90	– amido di granoturco	per la fabbricazione di destrina e glucosio	1.—
12 90	– amido di granoturco	per altri usi tecnici	1.50
13 90	– fecola di patate	per usi tecnici	1.—
14 90	– fecola di manioca	per usi tecnici	1.—
19 99	– altri amidi	per usi tecnici	1.—
1201.	Fave di soia	per l'estrazione di oli e la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000	—,10
00 23			
00 24			
1206.	Semi di girasole	per l'estrazione di oli e la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000	—,10
00 23			
00 24			
00 53			
00 54			
1213.	Paglia e lolla di cereali, non per usi tecnici e non lavorata come paglia	per lettiera nelle stalle o per la fabbricazione di lettiera	3.—
00 99			
1404.	Linters di cotone, imbianchiti e sgrassati (idrofilii)	per la filatura, fabbricazione di carta, preparazione di materie esplosive, cotone-collodio, cellulose, acetato di cellulosa e viscosa	3.—
20 90			
1501.	Strutto, fuso o pressato	per la fabbricazione di grassi commestibili	20.—
00 18			
00 19			
1501.	Sugna	come mezzo ausiliario nella fabbricazione del prosciutto	20.—
00 19			
1501.	Grasso di maiale (incluso lo strutto) e grasso di volatili	per usi tecnici	1.—
00 18			
00 19			
00 28			
00 29			
1502.	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati	per la fabbricazione di grassi commestibili	15.—
00 91			
00 99			
1502.	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati	per usi tecnici	1.—
00 91			
00 99			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1503. 00 91 00 99	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	per usi tecnici	1.—
1504. 10 98 10 99 20 91 20 99 30 91 30 99	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
1504. 10 91	Olio di fegato	per l'alimentazione di animali	1.—
1506. 00 91 00 99	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
1507. 10 90 90 18 90 19 90 98 90 99	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
1507. 90 98	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)	139.70
1507. 90 18 90 19	Frazioni dell'olio di soia, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di soia	per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)	142.70
1507. 90 18 90 19	Frazioni dell'olio di soia, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di soia, raffinati <i>Osservazione:</i> L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un proce-	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	148.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
	dimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.		
1507/ 1515	Grassi e oli vegetali	per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000	1.—
1508. 10 90 90 18 90 19 90 98 90 99	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
1508. 90 98	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)	139.70
1508. 90 18 90 19	Frazioni dell'olio di arachide, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di arachide	per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione : desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)	142.70
1508. 90 18 90 19	Frazioni dell'olio di arachide, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di arachide, raffinati <i>Osservazione:</i> L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	148.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1509.	Olio di oliva e sue frazioni, anche	per usi tecnici	1.—
10 91	raffinati, ma non modificati		
10 99	chimicamente		
90 91			
90 99			
1510.	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusi-	per usi tecnici	1.—
00 91	vamente dalle olive, anche raffinati,		
00 99	ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509		
1511.	Olio di palma e sue frazioni, anche	per usi tecnici	1.—
10 90	raffinati, ma non modificati		
90 18	chimicamente		
90 19			
90 98			
90 99			
1511.	Frazioni dell'olio di palma, anche	per raffinazione succes-	142.70
90 18	raffinati, non modificate chimicamente,	siva e poi fabbricazione	
90 19	aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma	di grassi ed oli commestibili (La raffinazione succes- siva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)	
1511.	Frazioni dell'olio di palma, non modifi-	per la fabbricazione di	148.—
90 18	cate chimicamente, aventi un punto di	grassi o di oli	
90 19	fusione più elevato di quello dell'olio di palma, raffinati	commestibili	
	<i>Osservazione:</i>		
	L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travasato – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.		
1511.	Olio di palma e sue frazioni, anche	per raffinazione succes-	139.70
90 98	raffinati, ma non modificati chimicamente.	siva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione succes- siva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione : desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1512. 11 90 19 18 19 19 19 98 19 99 21 90 29 91 29 99	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
1512. 19 98 29 91	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)	139.70
1512. 19 18 19 19	Frazioni dell'olio di girasole o di cartamo, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di girasole o di cartamo	per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione : desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)	142.70
1512. 19 18 19 19	Frazioni dell'olio di girasole o di cartamo, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di girasole o di cartamo, raffinati <i>Osservazione:</i> L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	148.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1513. 11 90 19 18 19 19 19 98 19 99 21 90 29 18 29 19 29 98 29 99	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
1513. 19 98 29 98	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione : desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)	157.70
1513. 21 90	Olio di palmisti, greggio	per la fabbricazione di paste da spalmare delle voci di tariffa 2106.9050 o 2106.9074	6.—
1513. 29 18 29 19	Frazioni dell'olio di palmisti o di babassù, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palmisti o di babassù	per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi e oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)	157.70
1513. 29 18 29 19	Frazioni dell'olio di palmisti o di babassù, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palmisti o di babassù, raffinati <i>Osservazione:</i> L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.	per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili	163.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1514. 11 90 19 91 19 99 91 90 99 91 99 99	Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
1514. 19 91 99 91	Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)	139.70
1515. 11 90 19 91 19 99 21 90 29 91 29 99 30 91 30 99 50 19 50 91 50 99 90 13 90 18 90 19 90 28 90 29 90 38 90 39 90 98 90 99	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per usi tecnici	1.—
1515. 19 91 29 91 30 91 50 91 90 18 90 28 90 38 90 98	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)	139.70

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1516.	Grassi e oli animali o vegetali e loro	per usi tecnici	1.—
10 91	frazioni, parzialmente o totalmente		
10 99	idrogenati, interesterificati, riesterificati		
20 92	o elaidinizzati, anche raffinati, ma non		
20 93	altrimenti preparati		
20 97			
20 98			
1516.	Grassi e oli animali o vegetali e loro	per raffinazione succes-	142.70
10 91	frazioni, diversi dagli oli di cocco o di	siva e poi fabbricazione	
10 99	salmisti, parzialmente o totalmente	di grassi ed oli	
20 93	idrogenati, interesterificati, riesterificati	commestibili	
20 98	o elaidinizzati, anche raffinati, ma non	(La raffinazione succes-	
	altrimenti preparati	siva comprende una o	
		più delle seguenti fasi	
		della raffinazione :	
		desacidificazione,	
		decolorazione, deodo-	
		rizzazione)	
1516.	Grassi e oli animali o vegetali e loro	per la fabbricazione	148.—
10 91	frazioni, diversi dagli oli di cocco o di	di grassi o di oli	
10 99	salmisti, parzialmente o totalmente	commestibili	
20 93	idrogenati, interesterificati, riesterificati		
20 98	o elaidinizzati, raffinati, ma non altri-		
	menti preparati, raffinati		
	<i>Osservazione:</i>		
	L'agevolazione doganale è accordata		
	solo se le frazioni subiscono un		
	procedimento di fabbricazione per		
	effetto della loro miscelazione con altre		
	materie prime e sostanze. Un semplice		
	travaso – dopo la rifusione – in recipienti		
	più piccoli o in determinate forme per la		
	vendita al minuto, non basta.		
1517.	Miscele liquide o preparazioni alimen-	per usi tecnici	1.—
90 62/	tari liquide di grassi o di oli animali o		
90 99	vegetali o di frazioni di differenti grassi		
	o oli di questo capitolo		
1518.	Miscele non alimentari di oli	per usi tecnici	1.—
00 19	vegetali		
1518.	Miscele non alimentari di grassi animali	per usi tecnici	1.—
00 97			
1602.	Carne di manzo, cotta e congelata, in	per la fabbricazione di	—10
50 99	cubi di una lunghezza laterale di circa	minestra gulasch	
	2 cm		
1701.	Zucchero cristallizzato, allo stato	per la fabbricazione	20.43
11 00	solido, non lavorato, senza aggiunta	di mannite, sorbite,	
12 00	di aromatizzanti o di coloranti	dei loro esteri e di acido	
99 99		gluconico	
1701.	Zuccheri greggi, allo stato solido, non	per la raffinazione	29.04
11 00	lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti		
12 00	o di coloranti		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1702. 30 29 30 38	Glucosio, allo stato solido, chimicamente puro o no	per usi tecnici	4.53
1702. 30 48	Sciroppo di glucosio	utilizzato come sostanza nutritiva per i batteri nell'ambito della fabbricazione di prodotti farmaceutici	—.64
1904. 90 90	Grani di cereali, frantumati e preparati <i>Osservazione:</i> Merci nel traffico con la Comunità economica europea, con l'Associazione europea di libero scambio e con paesi che beneficiano di agevolazioni secondo l'ordinanza del 25 giugno 1995 ¹⁰ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio: fr. 4.80.	per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili	6.—
2001. 10 10	Cipolle argentate, in recipienti eccedenti 50 kg	per l'ulteriore lavorazione industriale	3.—
2001. 90 91	Cetriolini, in recipienti eccedenti 50 kg	per l'ulteriore lavorazione industriale	3.—
2001. 90 98	Peperoncini (capsicum annum L.), in recipienti eccedenti 50 kg	per l'ulteriore lavorazione industriale	3.—
2002. 90 10	Polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti di più di 5 kg, il cui tenore in estratto secco è di 25 % in peso o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento	per l'ulteriore lavorazione e condizionamento in recipienti ermeticamente chiusi di 5 kg o meno, nonché fabbricazione industriale di polvere di pomodoro	esenti
2002. 90 10	Polpe di pomodori, il cui tenore in estratto secco è di 7 a 10 % in peso	per la fabbricazione di salse pronte per il consumo	esenti
2005. 40 10 51 10 99 11	Legumi da granella, sgranati, precotti o evaporati, disseccati, in recipienti di più di 5 kg	per la produzione di minestre e salse pronte per la cottura o il consumo	4.50
2005. 99 11	Peperoncini (capsicum annum L.), in recipienti eccedenti 50 kg	per l'ulteriore lavorazione industriale	3.—

¹⁰ RS 632.319

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2008.	Polpe	per l'ulteriore lavorazione industriale	—,10
19 10			
20 00			
30 10			
30 90			
70 10			
70 90			
80 00			
99 11			
99 96			
2008.	Polpe	per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007	—,10
40 10			
50 10			
50 90			
99 19			
99 97			
2008	Aloe vera	per la fabbricazione di sostanze di base per l'ulteriore lavorazione	10,—
99 99			
2008.	Patate dolci, tagliate, imbianchite in acqua bollente, immerse in una soluzione zuccherina e congelate	per la fabbricazione di chips	—,10
99 99			
2009.	Succhi d'uva, non concentrati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, in recipienti di capacità eccedente 3 l	per la fabbricazione di succhi d'uva analcolici o miscele analcoliche di succo d'uva con altri succhi di frutta	15,—
61 11			
2009.	Succhi di frutta tropicali, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	per l'ulteriore lavorazione industriale	—,10
80 81			
2009.	Altri succhi di frutta diversa dalla frutta tropicale, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007	—,10
80 89			
2102.	Sospensioni di lievito «Metiozim»	per l'estrazione della materia farmaceutica di base «S-adenosil-L-metionina (SAME)»	1,—
10 99			
2102.	Lieviti della cantina di fermentazione, con un tenore in estratto secco sino al 20 %	per l'ulteriore lavorazione per l'ottenimento diestratti, polvere e fiocchi per l'industria delle derrate alimentari	1,—
10 99			
2103.	Salsa di soia	per l'ulteriore lavorazione	10,—
10 00			
2103.	Salse	per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000	10,—
90 00			
2106.	Concentrato di proteine di soia	per l'alimentazione di animali	—,10
10 11			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2106. 10 19	Concentrato di proteine di soia	per l'alimentazione di animali	—,10
2106. 90 30	Idrolizzati di proteine ed autolizzati di lievito	per l'ulteriore lavorazione (preparazione di condimenti per minestrone ecc.)	20.—
2106. 90 74 90 75 90 76	Preparazioni alimentari	per la fabbricazione di gomme da masticare	—,10
2204. 29 41 29 42	Vini per la lavorazione industriale, bianchi o rossi	per l'ulteriore lavorazione, diversi dalla fabbricazione di bevande alcoliche	4.—
2207. 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più	inviato direttamente all'alcosuisse, centro di profitti della Regia federale degli alcool, per scorte obbligatorie	18.—
2207. 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più	per la denaturazione da parte dell'alcosuisse, centro di profitto della Regia federale degli alcool	—,70
2208. 90 10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol	all'alcosuisse, centro di profitti della Regia federale degli alcool, per scorte obbligatorie	15.—
2302. 30 10	Crusche di frumento	per usi dietetici per l'alimentazione umana	70.—
2302. 30 10	Crusche di malto di frumento aromatizzate	per usi come prodotto ausiliario per la preparazione del pane	70.—
2309. 90 81 90 82 90 89	Preparazioni foraggiere senza valore nutritivo <i>Osservazione:</i> Indicare nella dichiarazione per l'importazione il nome del prodotto secondo il permesso della Stazione federale di ricerca Agroscope Liebefeld-Poisieux ALP.	per usi come ausiliare tecnologico per alimenti per animali della specie bovina, bovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile	esenti
2903. 13 00	Cloroformio (triclorometano) tecnico	per usi come solvente, per la raffinazione e sintesi	1.50
3823. 11 90	Acido stearico	per la fabbricazione di materie ausiliarie tessili e per spalmare la carta detta «autocopiante»	1.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
3824. 90 98	Preparazioni a base di caolino (slurry)	per l'ulteriore lavorazione	—,03
3906. 90 90	Copolimero aggiunto di acrilonitrile-metacrilato su elastomero di butadine/acrilonitrile	per la fabbricazione di fogli d'imballaggio	—,10
3920 10 00	Massa fibrosa costituita da fibrille di polietilene, sotto forma di lastre rettangolari inzuppate d'acqua	per la fabbricazione di fibre-cemento	3,80
3920. 10 00/ 73 00/ 79 90/ 99 00	Altre lastre, altri fogli e pellicole di materie plastiche non alveolari, diversi da quelli di fibra vulcanizzata, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto	per la fabbricazione di pellicole fotografiche, anche con semplice spalmatura di uno strato adesivo per l'emulsione sensibilizzata; per la fabbricazione di film antistatici o con trattamento di superficie, su uno o ambedue i lati	10,—
4104. 10 00 19 00	Cuoi umidi sottoposti a preconciatura, d'un tenore in acqua superiore al 50 % in peso	per la concia	—,30
4105. 10 00			
4106. 21 00 31 00 40 00 91 00			
4703. 11 00 19 00 29 00	Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione	per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili	—,35
4703. 21 00	Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione	per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili	—,10
4705. 00 00	Paste chimiche di legno, trattate chimicamente, termicamente e meccanicamente (CTMP = Chemical Thermo-Mecanical Pulp)	per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili	—,10
4802. 55 19 58 10	Carta e cartone Kraft, apprettati o frizionati, presentati in rotoli la cui larghezza eccede 36 cm, in cui almeno l'80 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per m ² uguale o superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) pari ai valori indicati nella tabella della nota di sottovoce 1 relativa al capitolo 48	per la fabbricazione di cartone di imballaggi o di display	—,10

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
4804. 11 00	Carta e cartone Kraft	per la fabbricazione di cartone di imballaggi o di display	—,10
4804. 19 00	Carta e cartone Kraft	per la fabbricazione di cartone di imballaggi o di display	—,10
4804. 21 00	Carta Kraft in cui almeno l'80 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per m ² superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) di 393 kPa	per la fabbricazione di cartone di imballaggi o di display	—,10
4804. 31 90	Carta Kraft, apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno l'80 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per m ² superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) di 393 kPa	per la fabbricazione di cartone di imballaggi o di display	—,10
4810. 13 00	Cartone di cellulosa, in rotoli di peso eccedente 150 g per m ²	per la fabbricazione di ritagli d'imballaggi per sigarette, cosiddetti «hinge lid (HL)»	6,—
4810. 13 10 14 10 19 00	Carta, liscia non stampata, imbianchita, senza fibre approntate meccanicamente, ricoperta su una faccia con caolino, in rotoli o in fogli, di peso eccedente 150 g per m ²	ricopertura di lastre di polistirolo spongioso utilizzate per la fabbricazione di display o come materiale da stand delle fiere	6,—
4810. 39 10	Cartone Kraft, patinato su una faccia	per la fabbricazione d'imballaggi	esente
5007. 10 00 20 10 20 20 90 10 90 20	Tessuti di seta o di cascami di seta, greggi, scruditi, imbianchiti o tinti	ricami industriali	150,—
5007. 20 10	Tessuti honan e altri tessuti simili dell'Asia orientale, interamente di seta selvatica, greggi, scruditi o imbianchiti	per la tingitura e la stampa	200,—
5111. 11 00 19 00 90 00	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati	tessuti di fondo per ricami chimici	25,—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5112.	Tessuti di lana pettinata o di peli fini	tessuti di fondo per	25.—
11 10	pettinati	ricami chimici	
11 90			
19 10			
19 90			
90 10			
90 90			
5208.	Tessuti batista, calicò, cambri mussolina,	ricami industriali	50.—
11 00/	nansooc, percalle e velo di cotone,		
19 00	greggi, di peso non eccedente 60 g per m ²		
5210.			
11 00			
19 00			
5212.			
11 00			
5208.	Tessuti batista, calicò, cambri mussolina,	ricami industriali	10.—
11 00/	nansooc, percalle e velo di cotone,		
19 00	greggi, di un peso tra 60 e 120 g per m ²		
5210.			
11 00			
19 00			
5212.			
11 00			
5208.	Tessuti di cotone, greggi o cremati su	ricami industriali	20.—
12 00/	greggio, di peso eccedente 120 g per m ²		
19 00			
5209.			
11 00/			
19 00			
5210.			
11 00			
19 00			
5211.			
11 00/			
19 00			
5212.			
11 00			
21 00			
5402.	Filati da multifilamenti di poliammidi,	per la fabbricazione di	—,50
11 00	aventi un titolo di 220–5500 decitex	corde, cordoncini, nastri	
19 00		e cinghie	
5402.	Filati di filamenti sintetici (diversi dai	per l'avvolgimento a	10.—
11 00	filati per cucire), di poliammidi, greggi,	spirale	
19 00	imbianchiti od appannati in bianco, non		
44 00	testurizzati, non ritorti, di 16,7 decitex o		
45 00	meno, non condizionati per la vendita al		
51 00	minuto		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5402. 20 00	Filati da multifilamenti di poliesteri, aventi un titolo di 220 à 5500 decitex	per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie	—,50
5402. 31 00	Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo variante tra 180 e 370 dtex	per la torcitura o la tessitura	55.—
5402. 32 00	Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo di 560 dtex	per la torcitura o la tessitura	40.—
5402. 49 00 59 00	Filati di filamenti sintetici (fili di elastomero), di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, non condizionati per la vendita al minuto	per l'avvolgimento a spirale	10.—
5404. 11 00	Monofili (fili di elastomero) di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco	per l'avvolgimento a spirale	10.—
5404. 11 00/ 19 00	Monofili sintetici, della lunghezza di 1,5 m al massimo, anche in fasci, misti con altre fibre	per la fabbricazione di spazzole e pennelli, scope e spolverini	30.—
5404. 90 00	Lamelle di polipropilene fibrillate	per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie	—,50
5407. 41 00 42 00 51 00 52 00 61 10 61 20 69 10 69 20 71 00 72 00 81 00 82 00 91 00 92 00	Tessuti di filati di filamenti sintetici, greggi, imbianchiti, appannati in bianco o tinti	ricami industriali	100.—
5407. 71 00 72 00 81 00 82 00 91 00 92 00	Tessuti di filati di filamenti di alcole polivinilico, greggi o tinti, di peso non eccedente 50 g per m ² (garza per ricami chimici)	tessuti di fondo per ricami chimici	30.—
5408. 21 00 31 00	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti di prodotti della voce 5405, greggi, imbianchiti o appannati in bianco	ricami industriali	70.—

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5512.	Tessuti di fibre sintetiche discontinue, greggi, imbianchiti o tinti	ricami industriali	50.—
11 00			
19 10			
21 00			
29 10			
91 00			
99 10			
	Tessuti di fibre sintetiche discontinue, greggi imbianchiti o tinti, di un peso per m ²	ricami industriali	
5513.	– non eccedente 170 g		50.—
11 00/			
29 00			
5514.	– eccedente 170 g		50.—
11 00/			
29 00			
5515.	Altri tessuti di fibre sintetiche dis- continue, greggi, imbianchiti o tinti	ricami industriali	50.—
11 10			
11 20			
12 10			
12 20			
13 10			
13 20			
19 10			
19 20			
21 10			
21 20			
22 10			
22 20			
29 10			
29 20			
91 10			
91 20			
99 10			
99 20			
5516.	Tessuti di fibre artificiali discontinue, greggi	ricami industriali	30.—
11 00			
21 00			
31 00			
41 00			
91 00			
5906.	Stoffe a maglia di iuta, impregnate di gomma naturale mediante pro- cedimento d'immersione, in pezza	per la fabbricazione di supporti antisdruciole- voli per tappeti	38.—
91 00			
5911.	Stoffe per carde, con intercalazione o spalmatura di gomma o di sostanze simili	per la fabbricazione di guarniture di carde	5.—
10 00			
6210.	Indumenti in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola volta	per utilizzo negli ospedali e nelle cliniche	40.—
10 00			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
6307. 90 99	Altri manufatti confezionati in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola volta	per utilizzo negli ospedali e nelle cliniche	40.—
6309. 00 00	Oggetti da rigattare, di materie tessili, recanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili	per la sfilacciatura o per la fabbricazione di strofinacci	—.03
6403. 19 00	Calzature	per la fabbricazione di pattini da ghiaccio e pattini a rotelle	48.—
7019. 90 90	Sacchi filtranti (tasche) di fliselina di fibre di poliestere con strati intermedi di fibre di vetro	per la fabbricazione di filtri	27.—
7204. 49 00	Autoveicoli, usati, di ferro o di acciaio	per la frantumazione (shredder)	esenti
7225. 11 11/ 19 90	Lamiere dette «magnetiche», di acciaio al silicio, in lastre o in nastri, senza riguardo alla larghezza	costruzione di parti elettriche di macchine ed apparecchi	—.20
7226. 11 11/ 19 90			
7601. 20 00	Alluminio greggio	per la pressione, laminazione o trafilatura	10.—
7605. 21 00	Fili di alluminio	per la trafilatura e ulteriore lavorazione industriale	—.60
8408. 20 10	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel)	per il montaggio nei carrelli a motore per l'agricoltura della voce di tariffa 8704	21.—

Allegato 2
(art. 8 cpv. 1 e 17 cpv. 3)

Testo della riserva d'impiego (art. 8 cpv. 1)

La merce fornita è stata importata a un'aliquota di dazio ridotta. Essa può essere utilizzata solo per [11]. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi d'entrata deve essere pagata a posteriori (art. 14 e 26 LD).

Testo della riserva d'impiego per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri (art. 17 cpv. 3)

Per la merce fornita il dazio d'importazione è stato restituito nell'ambito degli articoli 13–18 dell'ordinanza del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali. Tale merce può essere impiegata solo per l'alimentazione di animali diversi da quelli da reddito nell'agricoltura. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e i tributi d'entrata devono essere pagati a posteriori (art. 14 e 26 LD).

Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.

¹¹ Inserire lo scopo d'impiego per il quale la merce è stata tassata.